



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/120/CU3/C2

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL0.5.DIC. 2013.....



**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2013, N. 126 RECANTE
MISURE FINANZIARIE URGENTI IN FAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALI
ED INTERVENTI LOCALIZZATI NEL TERRITORIO. (A.S.1149)**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome osserva che le norme contenute nel decreto-legge mirano a inserire nella legislazione norme puntuali sia nelle tematiche che nei soggetti coinvolti ed esprimono perplessità sulle modalità di risoluzione di alcune questioni tramite la decretazione d'urgenza anziché in modo più sistematico e organico magari nel ddl stabilità 2014 (sono recenti le pronunce dalla Corte Costituzionale sulla riforma delle province).

Peraltro il contesto politico ed economico ha contribuito a incentivare il ricorso a questo strumento di legislazione straordinaria per poter porre rimedio alla stessa convulsa legislazione.

In questo senso la Conferenza ritiene necessario presentare una serie di emendamenti in materia fiscale e sulla normativa del patto di stabilità per meglio chiarire gli ambiti di applicazione delle norme.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole salvo l'accoglimento degli emendamenti di seguito indicati.

Articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 di proroga agevolazione EXPO

Al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dopo le parole "anche se previste in leggi speciali" sono inserite le seguenti: "*ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21- ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri – Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Sistema Paese e le autonomie territoriali – protocollo n. 89307 del 19/4/2013)*".

Relazione

L'emendamento mira ad evitare la perdita – a partire dal 1° gennaio 2014 – delle esenzioni e agevolazioni (in particolare delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale) negli atti relativi ad EXPO 2015

Estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi

All'articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "per l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2013 e 2014". Contestualmente, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis: "Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali".

Relazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2014 l'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi, con l'obiettivo di favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal DL 35-2013.

Modifica principio contabile per Bond e derivati

Il punto 3.23 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del DPCM 28/12/2011 concernente "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" è sostituito dal seguente:

"3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti".

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di "derivati" che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali "bullet/amortizing", la contabilizzazione viene effettuata all'effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:



a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.

b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all'estinzione anticipata di debito.

Letture correlate norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo

1. All'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole "*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*" e aggiungere dopo le parole "*gli equilibri economico-finanziari degli enti e*" le parole "*per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.*"

2. All'art. 1, comma 167 della legge 266 del 23 dicembre 2005, aggiungere dopo le parole "*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*" le parole "*con riferimento al rendiconto*".

Relazione

L'emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti.

La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l'obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo.

Il monitoraggio dell'andamento del patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo.

Spazi finanziari del Patto di stabilità

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".

Relazione

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 "Pagamenti della Pubblica amministrazione" si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.



Infatti l'articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l'importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempistica dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell'Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficiare dell'allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto già compresa all'interno delle coperture previste con l'approvazione del DL 35/2013.

Ripiano di perdite in società pubbliche

Al comma 371 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - testo licenziato dal Senato il 27 novembre 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "*Per le società di capitali tale accantonamento avviene in conformità alla disciplina di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile*";
- b) al termine del terzo periodo è aggiunto il seguente: "*Per le società di Trasporto pubblico locale valgono le disposizioni di cui all'art. 16 bis del DL 6 luglio 2012, n.95 e sue modifiche e integrazioni.*"

Relazione

L'emendamento prevede che la disciplina dell'accantonamento operi conformemente alla disciplina civilistica e ai connessi principi contabili attraverso la riduzione del capitale sociale prima di procedere a un accantonamento nel bilancio dell'ente pubblico.

Per le società che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale continua ad applicarsi la disciplina specialistica dettata dall'art.16 bis del DL95/2012.

Eliminazione sanzione pecuniaria

Al comma 16 dell'art.1 del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 126, l'ultimo periodo del capoverso 4 *quinquies*, della lett.b) da "Comporta" a "dell'amministrazione", è soppresso

Relazione

Si ritiene necessario eliminare al comma 16 la sanzione di 25 euro per ogni giorno di ritardo atteso che i ritardi nella comunicazione ai creditori non dipendono il più delle volte da negligenza del dirigente ma da impossibilità oggettiva (esempio vincoli esterni quali il blocco dei pagamenti per rispetto del patto di stabilità).



Abrogazione del pagamento diretto dei corrispettivi Trenitalia da parte della Valle d'Aosta

Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 126 è abrogato.

Relazione

L'emendamento dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 2 che prevede che la Regione Valle d'Aosta provveda al pagamento diretto a Trenitalia s.p.a. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari svolti nel territorio regionale dalla predetta società, nelle more dell'attuazione del d.lgs. 194/2010 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario).

Tale disposizione, oggetto di abrogazione, risulta infatti in contrasto con il percorso delineato dalle citate norme di attuazione - le quali possono essere modificate soltanto mediante la procedura rinforzata di cui all'articolo 48bis dello Statuto speciale - che in particolare prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, preceduto da un accordo di programma tra i Ministeri competenti e la Regione, siano definite le risorse, ivi comprese quelle finanziarie, da conferire alla Regione per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Anche a voler ritenere che la disposizione oggetto di abrogazione trovi fondamento nell'articolo 1, comma 160, della l. 220/2010 di recepimento dell'accordo sul federalismo fiscale tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010, in applicazione della l. 42/2009, rileva, a giustificazione dell'emendamento proposto, la circostanza che i contenuti di tale accordo, in termini finanziari, siano stati ampiamente disattesi dallo Stato, che, con leggi successive, ha stravolto la programmazione finanziaria regionale fondata sugli importi derivanti dal predetto accordo, ponendo a carico del bilancio della Regione ulteriori oneri al riequilibrio della finanza pubblica di dimensione tali da rendere impossibile il rispetto degli impegni assunti dalla Regione, ivi compreso quello relativo all'assunzione diretta degli oneri del servizio ferroviario di interesse regionale.

Roma, 5 dicembre 2013

